



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

DIPARTIMENTO INTERREGIONALE

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 ROMA (RM)
TEL. (06)328221
FAX: (06)32822717

SITO INTERNET: <http://seried.lnd.it/>

Stagione Sportiva **2024/2025**

Comunicato Ufficiale N°**11** del **26/09/2024**

Sommario

GIUSTIZIA SPORTIVA	2
Decisioni del Giudice Sportivo	2

GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo, Avv. Aniello Merone, con la collaborazione del rappresentante dell'A.I.A. Sandro Capri e del Coordinatore Giustizia Sportiva Marco Ferrari e dell'addetta alla Segreteria Barbara Teti, nella seduta del 26 settembre 2024, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GIUDICE SPORTIVO

GARE DEL CAMPIONATO COPPA ITALIA SERIE D C11

GARE DEL 11/ 9/2024

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 11/ 9/2024 REAL CALEPINA F.C. SSDARL - VIRTUSCISERANOBERGAMO190

Il Giudice Sportivo,

- letto il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla REAL CALEPINA F.C. S.S.D.A.R.L., con il quale si deduce la irregolare posizione, nella gara in epigrafe, del calciatore OPPIZZI SIMONE tesserato per la SSD SRL VIRTUSCISERANOBERGAMO 1909;
- rilevato che al calciatore OPPIZZI SIMONE, all'epoca tesserato per la SANCATALDESE CALCIO, è stata comminata all'esito della gara della Coppa Italia LND 2022/23 - SANCATALDESE CALCIO - PATERNO CALCIO del 28 agosto 2022, la squalifica per una gara per somma di ammonizioni di cui al C.U. n. 7 del 30 agosto 2022 emesso dal Dipartimento Interregionale;
- rilevato che la summenzionata squalifica non è stata scontata nella Coppa Italia 2022/23, non avendo la SANCATALDESE, guadagnato l'accesso alle fasi successive del torneo;
- rilevato che nella stagione 2023/24 il calciatore OPPIZZI SIMONE (svincolato il 14/07/2023 dalla SANCATALDESE CALCIO) veniva tesserato per la Società U.S.D. CASATESE MERATE A.S.D. ed è stato inserito in distinta nelle quattro gare che il nuovo sodalizio ha disputate nella Coppa Italia LND 2023/24, non scontando la squalifica comminatagli;
- rilevato che nella presente stagione sportiva 2024/25 il calciatore OPPIZZI SIMONE veniva tesserato dalla SSD SRL VIRTUSCISERANOBERGAMO 1909 con cui prendeva parte alla gara per il primo turno della Coppa Italia LND 2024/25, entrando in campo dal minuto 13° del secondo tempo con il n. 13;
- rilevato che la squalifica comminata nella precedente stagione sportiva non è stata scontata prima di quella in epigrafe, alla quale il medesimo, pertanto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 21, comma 6, e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, non aveva titolo a partecipare;

P.Q.M.

Delibera:

- 1) di accogliere il reclamo;
- 2) di infliggere alla SSD SRL VIRTUSCISERANOBERGAMO 1909 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;
- 3) di non addebitare la tassa di reclamo.

Il Coordinatore Giustizia Sportiva
(Marco Ferrari)

Il Giudice Sportivo
(Aniello Merone)

Eventuali reclami con richieste di copia dei documenti ufficiali avverso le decisioni assunte con il presente Comunicato dovranno essere presentati, ai sensi dell'art. 71 C.G.S., attraverso la piattaforma del processo sportivo telematico raggiungibile al seguente link: <https://pst.figc.it> così come disciplinato dal C.U.n° 166/a della FIGC del 20/04/2023.

Per info: 0684915100

F.I.G.C. – Corte Sportiva di Appello Nazionale – Via Campania, 47 – 00187 Roma

Il pagamento del contributo di reclamo dovrà essere effettuato:

- Tramite Addebito su Conto Campionato
- Tramite Assegno Circolare Non Trasferibile intestato alla FIGC Roma
- Tramite Bonifico Bancario IBAN FIGC: IT73R010050330900000010000

Pubblicato in Roma il 26 settembre 2024.

Il Segretario
(Mauro de Angelis)

Il Presidente
(Giancarlo Abete)